



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 29

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Agricoltura e  
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

92<sup>a</sup> seduta: martedì 14 gennaio 2020

Presidenza del presidente VALLARDI

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(810) MOLLAME ed altri.** – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

**(918) TARICCO ed altri.** – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(933) BERGESIO ed altri.** – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....Pag. 3, 4  
 FATTORI (*Misto*) ..... 3  
 LA PIETRA (*FdI*) ..... 3, 4  
 TARICCO (*PD*) ..... 3, 4

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....Pag. 4

**(1414) VALLARDI ed altri.** – *Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....Pag. 5, 7  
 FATTORI (*Misto*) ..... 6  
 TARICCO (*PD*), relatore ..... 5, 7

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri.** – *Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....Pag. 7, 8  
 NATURALE (*M5S*), relatrice ..... 7

**(1197) BATTISTONI ed altri.** – *Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....Pag. 8

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,35.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(810) MOLLAME ed altri.** – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

**(918) TARICCO ed altri.** – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(933) BERGESIO ed altri.** – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810, 918 e 933, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Ricordo che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato, diretta a raccogliere i principali elementi comuni dei tre disegni di legge. Tale testo unificato è stato quindi assunto quale base per il seguito dell'esame. Si è convenuto altresì di rinviare alla seduta odierna la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

TARICCO (PD). Ricordo che, in sede di Ufficio di Presidenza, era stato ipotizzato come termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 22 gennaio. Tuttavia, considerato che la prossima settimana non sono previste sedute in vista della scadenza elettorale regionale, ritengo che sarebbe più opportuno posticipare tale termine alla settimana successiva.

FATTORI (Misto). Propongo anch'io di rinviare il termine alla settimana successiva.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, propongo di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato per il giorno 29 gennaio, alle ore 13.

LA PIETRA (FdI). Ne approfitto per rivolgere un invito al relatore. Credo che il testo unificato, che raccoglie i tre disegni di legge, sia un buon dispositivo. Chiaramente possiamo tentare di migliorarlo con alcuni degli emendamenti che vogliamo presentare, ma vorrei chiedere al rela-

tore, se possibile, visto che siamo in discussione generale, di aiutarmi a sciogliere un dubbio, contenuto a mio parere nell'articolo 12, laddove si prevede il divieto di raccogliere giornalmente un limite massimo di tartufi (pari a 300 grammi), mentre per il tartufo bianco si prevede una quantità massima di 100 grammi. Il problema è il tartufo in sé, perché tale limite non tiene conto del fatto che un tartufo, singolarmente, può avere un peso superiore ai 100 grammi. Possiamo intervenire con un emendamento, ma vorrei capire la *ratio* di questa norma e dove si vuole andare a parare, perché se limitiamo la raccolta del tartufo bianco ai 100 grammi va bene se uno ne raccoglie due da 50 grammi, ma se ne raccoglie uno che pesa 120 grammi che cosa fa?

TARICCO (PD). Ce ne sono anche di tre o quattro etti.

LA PIETRA (FdI). Se non specifichiamo la norma, considerando che abbiamo a che fare con persone che andranno nei boschi per controllare i cavatori, chi farà queste multe o dovrà fare questi controlli non potrà stare lì a giudicare. Secondo me questo elemento deve essere specificato.

TARICCO (PD). È un errore.

PRESIDENTE. Sicuramente l'osservazione è di buonsenso e non peregrina. Non possiamo raccogliere mezzo tartufo se pesa più di cento grammi. Lavoreremo in tal senso per trovare una soluzione.

Dichiaro chiuso la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 988, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Ricordo che nella precedente seduta, dopo aver dichiarata conclusa la fase delle audizioni, si era convenuto di rinviare alla seduta successiva la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

In assenza di richieste di intervento da parte dei senatori, dichiaro chiusa la fase di discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, propongo di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge per mercoledì 29 gennaio, alle ore 13.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1414) VALLARDI ed altri. – *Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1414.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Taricco.

TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, il testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, reca disposizioni per lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* e per l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari.

Il provvedimento, composto di sette articoli, all'articolo 1 individua le finalità della legge, diretta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e imm modificabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari. La piattaforma potrà in tal modo favorire l'accesso dei consumatori alle informazioni sull'origine, la provenienza, la natura, la composizione e la qualità del prodotto attraverso l'intera filiera produttiva, valorizzando il lavoro agroalimentare di qualità.

L'articolo 2 prevede che – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 3 possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche. Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a in-

serire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita.

Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili (tra cui un'apposita sezione del sito *web* del MIPAAF) e applicazioni per dispositivi mobili. I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

L'articolo 4 dispone che il MIPAAF promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il MIPAAF predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, mediante utilizzo del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n.145 del 2018.

L'articolo 7 contiene infine la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

FATTORI (*Misto*). Signor Presidente, stiamo affrontando una questione a cui tengo particolarmente. Le piattaforme informatiche multifunzionali sono infatti uno strumento di grande potere, perché detengono dati sensibili, in questo caso del settore agroalimentare. Ritengo quindi, memore dell'esperienza che ho avuto con altre piattaforme che ho incrociato nella mia vita, che il controllo su tali piattaforme debba avere carattere pubblico e garantire la massima trasparenza.

Vorrei segnalare una criticità contenuta all'articolo 3 del disegno di legge, laddove si prevede che allo sviluppo della piattaforma *blockchain* possano contribuire tutti i soggetti pubblici e privati interessati. Eviterei il riferimento al contributo da parte di soggetti privati e sarei molto chiara

sul fatto che la gestione della piattaforma debba essere affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza interferenza di alcun soggetto privato, visti poi – diciamo così chiaramente – i conflitti di potere di alcuni partiti presenti in Parlamento rispetto alle piattaforme informatiche.

Siccome c'è un progresso rispetto al *blockchain* nell'agroalimentare, su cui non mi sento di soffermarmi in questa sede, sarei molto attenta affinché questo disegno di legge sia estremamente trasparente, così come tutta la gestione degli appalti. Ribadisco quindi l'importanza di eliminare il riferimento ai soggetti privati.

TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente che nella mia relazione mi sono limitato ad illustrare il contenuto attuale del disegno di legge, senza aver in alcun modo espresso giudizi su quanto in esso contenuto.

Condivido le preoccupazioni della senatrice Fattori riguardo l'opportunità di apprestare tutte le cautele possibili in considerazione della delicatezza dei dati contenuti in tali piattaforme.

Propongo altresì di svolgere un ciclo di audizioni proprio al fine di approfondire una materia particolarmente complessa e sensibile quale quella affrontata dal disegno di legge e avere così le idee sufficientemente chiare nel merito prima di passare alla fase successiva.

Ho quindi riferito su ciò che è scritto oggi nel provvedimento, su cosa esso conterrà domani avremo tempo di parlarne e discuterne.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'esame del disegno di legge n. 1583.

Cedo la parola alla relatrice, senatrice Naturale.

NATURALE, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1583 reca disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli. Il provvedimento, composto di quattro articoli, all'articolo 1 prevede – mediante una novella inserita nel decreto-legge n. 51 del 2015 – l'adozione di apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola finalizzate al superamento delle criticità produttive del settore. Tali linee guida – definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – hanno lo scopo di assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel

mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo; garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo; promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

L'articolo 2 novella invece il comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale, specificando anzitutto che l'elaborazione da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli viene svolta sia per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sia per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.

Viene precisato inoltre che tale elaborazione deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, mentre, da ultimo, l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*(1197) BATTISTONI ed altri. – Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano*  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1197.

Non essendo presente la relattrice, senatrice Caligiuri, sarò io a riferire sul disegno di legge. Il testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, reca misure per la valorizzazione della filiera produttiva



del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, individua all'articolo 1 la finalità dell'intervento (ossia il sostegno della produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri) e reca una serie di definizioni, in particolare quello di «latte d'asina», inteso come un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 riconosce al bambino nato prematuro e al bambino a cui sia stata diagnosticata l'APLV il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate. L'erogazione è posta a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione di ricetta medica, entro limiti spesa fissati con decreto del Ministro della salute. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta (pari a 4 euro a litro) in favore dei soggetti che producono latte d'asina, i cui criteri e presupposti saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF). Presso il MIPAAF è altresì istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, avente compiti di monitoraggio del mercato del latte d'asina, di organizzazione di incontri con i soggetti della filiera della produzione, nonché di promozione di studi per il miglioramento della filiera produttiva nazionale e per il corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento – da parte del MIPAAF, di concerto con il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – di campagne divulgative e di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione dei consumatori e del personale sanitario coinvolto.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento – il cui onere è stimato in 3 milioni di euro annui – che viene posta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15.*





